



## COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

Ufficio Tecnico

Area Tecnica – Servizio Urbanistica Edilizia Privata

Piazza Beato Don Giuseppe Baldo, 1 Provincia di Brescia Cap 25080

Tel. 0365555311 - Fax 0365554051

C.F. 00842980179 – P. I.V.A. 00581420981

[www.comune.puegnagodelgarda.bs.it](http://www.comune.puegnagodelgarda.bs.it)

### DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

ai sensi della D.G.R. X/7581 del 18 dicembre 2017 e della D.G.R. XI/698 del 24 ottobre 2018



### ELABORATO NORMATIVO

### Regolamento di Polizia Idraulica

Il tecnico incaricato

dott. Geol. Massimo Compagnoni

Redatto in data: 07 ottobre 2020

Versione 1.0

Data adozione: \_\_\_\_\_

Data parere regionale: \_\_\_\_\_

Data approvazione: \_\_\_\_\_



**NORMATIVA DI POLIZIA IDRAULICA - COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA (BS)**

Titolo 1 .....	5
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE .....	5
Art. 1 – Finalità ed obiettivi.....	5
Art. 2 – Definizioni .....	6
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	7
Art. 4 – Fasce di rispetto .....	8
Art. 5 – Competenze .....	9
Titolo 2 .....	10
PRINCIPI DI GESTIONE.....	10
Art. 6 – Norme generali di tutela dei corsi d’acqua e delle relative fasce di rispetto .....	10
Art. 7 – Norme di tutela vigenti negli alvei e sulle sponde interne .....	11
Art. 7.1 – Attività assolutamente vietate.....	11
Art. 7.2 – Attività soggette a concessione .....	12
Art. 8 – Norme di tutela vigenti nelle fasce di rispetto .....	14
Art. 8.1 – Attività assolutamente vietate.....	14
Art. 8.2 – Attività soggette ad autorizzazione o nulla-osta idraulico .....	15
Art. 9 – Prescrizioni specifiche riguardanti le opere interferenti .....	17
Art. 9.1 – Criteri generali.....	17
Art. 9.2 – Attraversamenti di nuova realizzazione .....	18
Art. 9.3 – Attraversamenti esistenti.....	18
Art. 9.4 – Opere di regimazione idraulica .....	19
Art. 9.5 – Sottopassi e corsi d’acqua coperti e/o tominati di nuova realizzazione .....	20
Art. 9.6 – Sottopassi e corsi d’acqua coperti e/o tominati esistenti .....	21
Art. 9.7 – Nuovi scarichi in corsi d’acqua.....	21
Art. 9.8– Scarichi esistenti .....	22
Art. 9.9 – Recinzioni .....	22
Art. 9.10 – Fabbricati e altri immobili esistenti nelle fasce di rispetto.....	23
Art. 9.11 – Nuove lottizzazioni.....	24
Art. 10 – Opere di manutenzione sui corsi d’acqua e nelle fasce di rispetto.....	24
Art. 10.1 – Tipologie di opere manutentive.....	24
Art. 10.2 – Competenze manutentive sui corsi d’acqua e nelle fasce di rispetto .....	25
Art. 10.3 – Danni all’interno delle fasce di rispetto.....	26
Art. 10.4 – Interventi ammissibili con procedura di urgenza .....	26
Art. 11 – Interventi abusivi realizzati su demanio idrico .....	27
Art. 12 – Ripristino dei corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica....	27
Art. 13 – Autorizzazione paesaggistica, ambientale e valutazione di impatto ambientale ....	27
Art. 14 – Corsi d’acqua soggetti a concessioni di derivazioni d’acqua .....	28
Art. 15 – Sdemanializzazioni e Alienazioni.....	28

Titolo 3 .....	29
<b>PROVVEDIMENTI DI POLIZIA IDRAULICA .....</b>	<b>29</b>
Art. 16 – Criteri generali e Tipologie di provvedimento autorizzativo .....	29
Art. 16.1 – Criteri generali.....	29
Art. 16.2 – Tipologie di provvedimento autorizzativo .....	29
Art. 17 – Concessione demaniale .....	30
Art. 17.1 – Criteri generali.....	30
Art. 17.2 – Scelta del concessionario .....	30
Art. 17.3 – Obblighi del concessionario .....	30
Art. 17.4 – Canone annuo di concessione .....	31
Art. 17.5 – Cauzione.....	34
Art. 17.6 – Durata delle concessioni .....	34
Art. 17.7 – Cessione/Subcessione della concessione .....	35
Art. 17.8 – Subingresso mortis causa della concessione .....	35
Art. 17.9 – Modifica della concessione.....	35
Art. 17.10 – Rinnovo della concessione .....	35
Art. 17.11 – Rinuncia.....	36
Art. 17.12 – Decadenza .....	36
Art. 17.13 – Revoca .....	36
Art. 18 – Nulla-osta idraulico .....	37
Art. 19 – Autorizzazione provvisoria.....	37
Art. 20 – Parere idraulico .....	37
Art. 21 – Esclusione dalle preventive autorizzazioni o concessioni.....	37
 Titolo 4 .....	 38
<b>PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA IDRAULICA .</b>	<b>38</b>
Art. 22 – Predisposizione dell’istanza da parte del Richiedente .....	38
Art. 22.1 – Istanza di nuova concessione o autorizzazione idraulica .....	38
Art. 22.2 – Richiesta di parere idraulico .....	40
Art. 22.3 – Richiesta di autorizzazione provvisoria.....	40
Art. 22.4 – Richiesta di concessione o autorizzazione idraulica in sanatoria .....	40
Art. 23 – Iter amministrativo della pratica di polizia idraulica .....	41
Art. 23.1 – Criteri Generali .....	41
Art. 23.2 – Procedura relativa ad una nuova istanza.....	41
Art. 23.3 – Relazione di istruttoria.....	42
Art. 23.4 – Decreto di concessione .....	43
Art. 23.5 – Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica.....	43
Art. 23.6 – Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia di concessione .....	43
Art. 23.7 – Procedura relativa alla revoca di una concessione.....	44
Art. 23.8 – Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi .....	44
Art. 24 – Norme finali.....	44
Art. 25 – Regime transitorio.....	44
Art. 26 – Riferimenti normativi .....	45

## L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

Visto

Le indicazioni contenute nella DGR del 18 dicembre 2017 n° X/7581 Aggiornamento della DGR 23 ottobre 2015 n. X/4229 e ss.mm.ii. "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" pubblicata sul Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 51 del 22 dicembre 2017 e nella DGR del 24 ottobre 2018 n° XI/698 che ne aggiorna gli allegati E e F

Visto

L'obbligo di definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore che a seguito della L.R. 1/2000 sono state trasferite ai comuni oltre che all'attività di polizia idraulica intesa come controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici

Definisce

Il regolamento comunale che disciplina gli interventi ricadenti in aree appartenenti al Demanio Idrico e in aree ricadenti nelle relative fasce di rispetto, valido per tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore.

## Titolo 1 PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

### Art. 1 – Finalità ed obiettivi

Il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che:

*“Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori”*  
e ribadisce con forza all'art. 2 che:

*“Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...”.*

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge n. 677/95 art. 10-ter);
- raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

## Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

**Demanio idrico:** ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. Comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali: quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici; i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica; i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici; tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

**Alveo di un corso d'acqua:** porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in froldo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

**Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

**Autorità idraulica competente:** rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di polizia Idraulica

**Fascia di rispetto:** ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d'acqua definito come appartenente al reticolo idrico, la cui ampiezza si misura a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine stesso.

**Concessione demaniale:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del canone demaniale.

**Nulla-osta idraulico:** è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetta al pagamento di canone demaniale.

**Autorizzazione provvisoria:** è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.


**Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua (area demaniale e fascia di rispetto). Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

### **Art. 3 – Ambito di applicazione**

Il regolamento di Polizia Idraulica si applica al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d'acqua, scorrenti sul territorio comunale individuati, definiti e delimitati attraverso il Documento di Polizia Idraulica, che non ricadono negli allegati A, B e C della D.G.R. n. X/7581 del 18/12/17.

### Art. 4 – Fasce di rispetto

- a) Le fasce di rispetto rappresentano l'ambito territoriale ove si applica l'attività di polizia idraulica. Si definiscono 2 tipologie di fasce di rispetto in funzione della tipologia del corso d'acqua a cui si riferiscono:
- Tipo A per tutti i corsi d'acqua a cielo aperto
  - Tipo B per tutti i tratti intubati
- b) Per i corsi d'acqua a cielo aperto appartenenti al reticolo idrografico minore si assegna, sulla base della giurisprudenza corrente, una **fascia di rispetto di tipo A** di ampiezza pari a 10 m a partire da ciascuna sponda.
- c) Per i rii appartenenti al reticolo idrografico minore, mappati nelle cartografie ufficiali ed attualmente intubati al di sotto di centri abitati o infrastrutture viarie, si assegna una **fascia di rispetto di tipo B** di ampiezza pari ad 2 m a partire dal margine esterno del manufatto.
- d) Le ampiezze delle fasce di rispetto sono misurate con criterio geometrico e trasversalmente all'alveo del corso d'acqua a partire dal piede arginale esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, le ampiezze delle fasce saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica Competente. Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte.



## Art. 5 – Competenze

- a) All'Amministrazione Comunale di PUEGNAGO DEL GARDA compete, ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000, l'applicazione del presente regolamento di polizia idraulica ed attraverso i propri organi tecnici ne sorveglia l'osservanza, in qualità di **Autorità Idraulica Competente**.

Gli organi tecnici comunali, oltre al rispetto di tutte le norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti territoriali, dovranno assolvere le seguenti funzioni:

- Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento
- Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa, regimazione, stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all'interno dell'alveo, quest'ultimo individuato sia su terreni del demanio che su terreni privati ma ricadenti all'interno del reticolo minore
- Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica, diffida al ripristino, sanatoria, applicazione ed introito canoni di polizia idraulica
- Realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore
- Introito dei canoni concessori

- b) L'Amministrazione comunale di PUEGNAGO DEL GARDA, ai sensi dell'art. 80 c. 5 L.R. 31/2008, potrà stipulare convenzioni con altre Amministrazioni Comunali o con le Comunità Montane per la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, pur mantenendo in capo la competenza per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi/concessori e la riscossione dei canoni di polizia idraulica.

- c) L'Amministrazione comunale di PUEGNAGO DEL GARDA potrà autorizzare deroghe adeguatamente motivate; il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto.

## Titolo 2 PRINCIPI DI GESTIONE

### Art. 6 – Norme generali di tutela dei corsi d’acqua e delle relative fasce di rispetto

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d’acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono all’interno di ciascuna fascia di rispetto le norme di tutela che disciplinano le attività vietate e quelle realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

La normativa che regola le attività vietate o soggette ad autorizzazione/concessione comunale nei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale e nelle relative fasce di rispetto, laddove manca il riferimento specifico nel presente regolamento, è costituita oltre che dalla D.G.R. n. X/7581 del 18/12/17, anche dal R.D. 523 del 1904 che disciplina le attività di polizia delle acque pubbliche, artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101. Si osserva che, in base alla giurisprudenza corrente, tali norme possono essere derogate solo se previste da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale. Per le opere assoggettate ad autorizzazione l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di definire le procedure autorizzative necessarie alla verifica che tali opere non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d’acqua. Le attività che ottengono autorizzazione devono inoltre garantire il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza d’interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico (autorizzazione) per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare in aderenza alle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- a) E’ assolutamente necessario evitare l’occupazione o la riduzione delle aree d’espansione e di divagazione dei corsi d’acqua al fine della moderazione delle piene;
- b) Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acqua della Lombardia;
- c) Sono vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia di 4 m dal ciglio di sponda, intesa come scarpata morfologica stabile, o dal piede esterno dell’argine per consentire l’accessibilità al corso d’acqua;
- d) Vigono i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti dagli art. da 28 a 39 delle NTA del PAI per i territori ricadenti nelle fasce fluviali e nelle aree soggette a esondazione a carattere torrentizio e di conoide (art. 9 NTA del PAI);
- e) Possono essere, in generale, consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d’acqua e le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna) che dovranno essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l’accesso al corso d’acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all’interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

**Art. 7 – Norme di tutela vigenti negli alvei e sulle sponde interne****Art. 7.1 – Attività assolutamente vietate**

I seguenti lavori ed atti sono assolutamente vietati lungo i corsi d'acqua, loro alvei, sponde interne e difese:

- a) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i.); per i tratti coperti esistenti dovranno essere realizzati sistemi atti ad impedire o a ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante (art. 9.6 del presente regolamento). I sistemi tipo griglie filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (ad esempio mediante allargamento dell'alveo) e da assicurare una facile manutenzione;
- b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua; sono pertanto vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità d'invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità d'invaso in area idraulicamente equivalente;
- c) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato, previo studio geomorfologico-idrologico specifico atto a definire l'evoluzione morfologica dell'alveo e la conseguente quota di sicurezza di interrimento (art. 22.1 punto e) 5.2 del presente regolamento);
- d) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale necessaria al libero deflusso delle acque;
- e) le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- f) il danneggiamento, l'eliminazione, lo sradicamento o l'incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde dei fiumi e torrenti, dei ripari di difesa spondale ed ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- g) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque, fatte salve le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- h) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d'acqua minore di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque e comunque mai inferiore ai 10 m dal corso d'acqua;
- i) l'estrazione di materiale inerte, a meno che non sia necessaria ai fini idraulici;
- j) l'esecuzione di opere e la realizzazione di manufatti che comportino una riduzione dell'alveo, un ostacolo, un'ostruzione ed un peggioramento al deflusso delle acque;

- k) qualsiasi variazione o alterazione alle opere di difesa, di regimazione idraulica e dei relativi manufatti che, alterando lo stato, la forma, le dimensioni, possa peggiorarne la resistenza e l'utilità;
- l) la realizzazione di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso le sponde e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità dell'argine;
- m) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- n) il posizionamento di cartelli pubblicitari, pali, sostegni, tralicci e simili;
- o) la cementazione in tutto o in parte delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua, con l'esclusione di quanto previsto per le difese radenti (art. 7.2 punti b) e c) del presente regolamento);
- p) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne senza preventivo trattamento così come disciplinate dalla normativa regionale di settore.

### **Art. 7.2 – Attività soggette a concessione**

I seguenti lavori ed atti lungo i corsi d'acqua, loro alvei, sponde interne e difese sono soggetti al rilascio di formale concessione da parte dell'Autorità Idraulica Competente, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale:

- a) le opere e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico, di restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale come definiti ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., compresa l'eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua;
- b) le difese spondali radenti (es: muri, scogliere, gabbionate, argini, ma senza restringimento della sezione di deflusso aventi quote non superiori al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua, garantire la fruibilità delle sponde ed assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione delle biodiversità;
- c) la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- d) le opere di sistemazione idraulica, i manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forma;
- e) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua, solo nel caso si rendano necessarie per migliorare le condizioni idrauliche o ambientali;
- f) i ponti canale e le botti a sifone;
- g) le rampe di accesso agli argini ed all'alveo;

- h) le opere e le strutture per l'attraversamento viabile, pedonale, ciclabile, carrabile, sciabile, anche a guado o in manufatto sub-alveo; si rammenta che i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere effetti negativi sui deflussi delle piene, comportare un peggioramento della pendenza del corso d'acqua, ecc.;
- i) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, gas, fognatura, acquedotto, ecc.) o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- j) gli attraversamenti in sub-alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, gas, fognatura, acquedotto, ecc.), qualora si dimostri la necessità e l'impossibilità di una loro delocalizzazione; dovranno avere manufatti posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;
- k) la posa di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, gas, fognatura, acquedotto, ecc.) entro l'alveo in posizione longitudinale, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrate sotto la quota di possibile erosione di fondo alveo e non venga ridotta la sezione del corso d'acqua, previo studio di cui all'art. 22.1 punto e) 5.2 del presente regolamento);
- l) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le regimazioni, derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione (usi idroelettrici, usi idropotabili, ecc.);
- m) lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino; nelle more della definizione di tali parametri da parte dell'Autorità stessa, sono applicate le prescrizioni di cui al successivo art. 9.7 del presente regolamento;
- n) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i.;
- o) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altro materiale dal letto di fiumi, torrenti e canali pubblici, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia (L.R. n.14 del 08-08-1998 e s.m.i., circolare regionale n. 6089 del 29-03-1983) e conformemente alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del Bacino del Fiume Po" approvata con D.P.C.M. 24-07-1998. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o diritti di terzi;
- p) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui.

## Art. 8 – Norme di tutela vigenti nelle fasce di rispetto

### Art. 8.1 – Attività assolutamente vietate

I seguenti lavori ed atti sono assolutamente vietati all'interno delle fasce di rispetto:

- a) gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, così come definiti alle lettere e) e f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., fatto salvo quanto indicato agli artt. 8.2, 9.10 e 9.11 del presente regolamento;
- b) i muri e le recinzioni realizzate con elementi inamovibili e tutte quelle opere che comportino un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto e al corso d'acqua (art. 9.9 del presente regolamento);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i., fatto salvo l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 e del vigente D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. alla data di entrata in vigore delle norme del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità Idraulica Competente (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento). Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino del sito;
- d) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali, i cui progetti dovranno essere accompagnati da uno studio di compatibilità validato dall'Autorità Idraulica Competente (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento);
- e) ogni tipo di impianto tecnologico (quali cabine elettriche, cabine per metanodotti, etc..), solo se non altrimenti localizzabili; in questi ultimi casi i progetti dovranno essere accompagnati da uno studio di compatibilità validato dall'Autorità Idraulica Competente (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento);
- f) la realizzazione di attività ricettive all'aria aperta, anche di tipo agriturismo;
- g) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatto salvo quanto ammesso dall'art. 8.2 del presente regolamento;
- h) i movimenti terra e le operazioni di scavo e riporto di materiale di qualsiasi natura, che modificano sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- i) l'interclusione della fascia di rispetto;
- j) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di ingegneria naturalistica, gli impianti di rinaturalizzazione ed integrazione con specie autoctone e la conservazione della vegetazione riparia esistente,

- al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione lungo le sponde, avente anche funzione di stabilizzazione delle stesse e riduzione della velocità della corrente;
- k) il danneggiamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 10 m dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie; per esigenze di carattere idraulico connesse a situazione di rischio, l'Autorità Idraulica Competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente;
  - l) il pascolo e la permanenza di bestiame;
  - m) il deposito sia permanente sia temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03-04-2006 n. 152 e s.m.i.);
  - n) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
  - o) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori e precari;
  - p) qualsiasi uso del suolo incompatibile con la sicurezza idraulica del corso d'acqua.

### **Art. 8.2 – Attività soggette ad autorizzazione o nulla-osta idraulico**

I seguenti lavori ed atti all'interno delle fasce di rispetto sono soggetti al rilascio di formale autorizzazione o nulla-osta idraulico da parte dell'Autorità Idraulica Competente, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.; gli interventi non dovranno comportare un aumento di superficie e/o volume, un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità dei manufatti e della sicurezza delle persone come definito dall'art. 9.10 del presente regolamento;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non potrà prevedere aumenti di volume, superficie, sagoma e area di sedime rispetto a quelli occupati dall'edificio esistente, come definito dall'art. 9.10 del presente regolamento;
- d) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto;
- e) nelle zone urbanizzate è consentita la realizzazione di interrati all'interno della fascia di rispetto, a distanza non inferiore a 5 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua, solo se in presenza di adeguate difese spondali (muri, scogliere, terre armate, ecc.); in assenza di adeguate difese sarà comunque possibile procedere purché vengano realizzate congiuntamente le difese spondali, il cui progetto dovrà essere approvato dall'Autorità Idraulica Competente;

- f) nelle zone urbanizzate è consentita la realizzazione di manufatti aggettanti quali, a titolo non esaustivo, pensiline e tettoie, sempre nel rispetto della distanza minima di 5 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua;
- g) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, anche qualora implicino aumenti di superficie o volume, ma sempre senza un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone;
- h) il recupero dei sottotetti;
- i) le recinzioni mobili, formate ad esempio da elementi infissi nel terreno quali pali e reti metalliche, che comunque non potranno essere poste ad una distanza inferiore ai 4 m dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua (art. 9.9 del presente regolamento);
- j) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti (linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc., con relativi pali e sostegni), previo studio di compatibilità dell'intervento (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento), validato dall'Autorità Idraulica Competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza d'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- k) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna, i quali potranno essere autorizzati solo se saranno tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua, dimostrata da apposito studio di compatibilità dell'intervento (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento), validato dall'Autorità Idraulica Competente;
- l) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità idraulica degli edifici, a delocalizzare gli insediamenti ed i manufatti incompatibili ed interferenti con il corso d'acqua e a migliorare la tutela dell'incolumità delle persone;
- m) il recupero dei territori perifluviali ad uso ricreativo (ad esempio percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici e aree a verde pubblico in genere) ed interventi di sistemazione a verde, sia per parchi, giardini pubblici e/o privati;
- n) gli interventi o gli usi occasionali dell'area ricadente nella fascia di rispetto, qualora essi non generino interferenze con il corso d'acqua (es: manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba etc.);
- o) gli interventi di sistemazione ambientale volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- p) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio;
- q) il deposito temporaneo, a cielo aperto, di materiale che, per le sue caratteristiche, non si identifica come rifiuto, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave, o conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli

- impianti di trattamento del materiale estratto presente nel luogo di produzione (da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione);
- r) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le specifiche disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
  - s) la realizzazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene (comprese vasche di accumulo e/o laminazione delle piene, opere di regimazione, ecc.);
  - t) l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità validato dall'Autorità Idraulica Competente (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento);
  - u) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, già autorizzate ai sensi del D. Lgs. 5/2/1997 n. 22 e del vigente D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. alla data di entrata in vigore delle norme del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità Idraulica Competente (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento); alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino del sito, così come definito dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo;
  - v) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti;
  - w) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali, solo all'interno della zona urbanizzata, che comunque non dovranno essere posti ad una distanza minore di 5 m dal ciglio di sponda;
  - x) i cambi delle destinazioni colturali, che potranno interessare, esclusivamente, aree attualmente coltivate.

## **Art. 9 – Prescrizioni specifiche riguardanti le opere interferenti**

### **Art. 9.1 – Criteri generali**

Salvo il divieto di cui al precedente art. 7.1 del presente regolamento, le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica, attraverso studio validato dall'Autorità Idraulica Competente (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento) e comunque non dovranno in alcun modo comportare conseguenze dannose alle proprietà di terzi a seguito d'interferenza con il regime del corso d'acqua.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alla zona urbanizzata, dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

**Art. 9.2 – Attraversamenti di nuova realizzazione**

Il progetto di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) dovrà essere corredato da una relazione idrologica-idraulica, redatta e sottoscritta esclusivamente da un tecnico competente iscritto all'albo, secondo la direttiva di Piano n. 4 dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99 modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006). Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro. Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione (art. 22.1 punto e) 5.1 del presente regolamento).

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati; non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna; non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Nel caso di attraversamenti interrati (trasversali o longitudinali) il progetto dovrà essere accompagnato da uno studio geomorfologico-idrologico specifico, redatto e sottoscritto esclusivamente da un tecnico competente iscritto all'albo, atto a definire l'evoluzione morfologica dell'alveo e la conseguente quota di sicurezza di interrimento; dovranno comunque essere prese le adeguate difese dalla possibilità di danneggiamento delle opere per erosione del corso d'acqua.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di attraversamento indicativamente di larghezza inferiori a 6 m), l'Autorità Idraulica Competente valuterà caso per caso se derogare dall'applicazione della direttiva di Piano n. 4 dell'Autorità di Bacino, consentendo quindi l'assunzione di tempi di ritorno inferiori ai 100 anni, in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate nella relazione idrologica-idraulica. In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

In ogni caso le opere di attraversamento di nuova realizzazione dovranno essere compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati da eventuali piene ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido, tenendo in conto pertanto di un possibile aumento del carico idraulico.

**Art. 9.3 – Attraversamenti esistenti**

Nel caso di opere di attraversamento esistenti, quali ponti stradali, ferroviari e simili, per il rinnovo della concessione, dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa. La verifica dovrà essere condotta per valutare gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente; gli effetti di rigurgito a monte; la compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico incaricato dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non fasciati PAI); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione dei piani di previsione e prevenzione di cui alla normativa di settore.

Il progetto di adeguamento deve definire gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente e deve essere sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di studio di fattibilità.

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

#### **Art. 9.4 – Opere di regimazione idraulica**

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini e difese spondali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed idraulico, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità eco-biologica ed a favorire la funzione pubblica dei corsi d'acqua stessi. Pertanto tali opere dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente (art. 7.2 punto b) del presente regolamento).

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili (art. 7.2 punto c) del presente regolamento); conseguentemente, a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta una specificazione relazione tecnica in cui:

- si dimostri che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
- si verifichi la compatibilità idraulica, finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

Per la realizzazione di nuovi argini o il rifacimento e il miglioramento degli argini esistenti lungo i corsi d'acqua, la progettazione dovrà essere eseguita in maniera tale da consentire la fruibilità delle sponde, assicurare il mantenimento e il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle opere di regimazione idraulica di nuova realizzazione o di quelle esistenti oggetto di interventi di sistemazione/rifacimento dovrà essere garantita da un programma di manutenzione che dovrà essere allegato alla documentazione di istruttoria per la richiesta di concessione (art. 22.1 punto e) 2 del presente regolamento).

#### **Art. 9.5 – Sottopassi e corsi d'acqua coperti e/o tombinati di nuova realizzazione**

Per il dimensionamento dei sottopassi di nuova realizzazione è necessario considerare le dimensioni attuali dell'alveo e quelle di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo. In generale dovranno essere evitate intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone, nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, dovranno essere esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria allegata alla richiesta di concessione i sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni, le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi.

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove coperture di tratti di corsi d'acqua, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. in quanto imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità, esse dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale. In particolare:

- all'imboccatura dei corsi d'acqua intubati dovranno essere realizzati sistemi atti ad impedire o a ridurre il rischio di intasamento ed ostruzione della tubazione per deposito di materiale sedimentabili o flottante; i sistemi tipo griglie filtranti od altro dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso e da assicurare un'agevole manutenzione;
- dovranno essere previsti manufatti di ispezione, il cui piano di scorrimento deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi, in corrispondenza di ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra, di ogni variazione planimetrica ed altimetrica, quali curve, salti, etc., di ogni variazione di livelletta e in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare; i manufatti di ispezione dovranno avere

dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Per la disposizione dei manufatti di ispezione si dovrà fare riferimento alle indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: *“i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”*.

All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura dovranno essere indicate esplicitamente nella documentazione di istruttoria allegata alla richiesta di concessione le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzione e la periodicità degli stessi.

#### **Art. 9.6 – Sottopassi e corsi d'acqua coperti e/o tombinati esistenti**

Per la verifica e l'adeguamento dei tratti tombinati esistenti dei corsi d'acqua ci si riferisce a quanto previsto dal PAI all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione, in merito al ripristino dei corsi d'acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani:

- comma 1. *“I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verificata menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a cielo libero”*;
- comma 2. *“L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischi idraulico per gli abitati”*.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate. Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

#### **Art. 9.7 – Nuovi scarichi in corsi d'acqua**

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua (ad esempio fognatura privata di acque meteoriche, scarichi provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie) ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, all'autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità.

Il riferimento di legge principale relativo alle portate massime di scarico è il regolamento regionale di invarianza idraulica e idrologica n. 7 del 2017 e s.m.i..

L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore, da una relazione idrologica-idraulica (art. 22.1

punto e) 5.1 del presente regolamento), redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo, con i metodi e i criteri stabiliti dal regolamento regionale n. 7/2017 e s.m.i..

Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.), previo studio idrogeologico (art. 22.1 punto e) 5.2 del presente regolamento), finalizzato alla determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, allo scopo di verificare la possibilità di smaltire o meno le acque di pioggia raccolte dalle superfici impermeabili per diretta infiltrazione nel terreno.

Qualora questo non sia possibile, nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate potranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, i quali dovranno essere dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia e dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. Particolare attenzione dovrà essere posta nelle aree di ampliamento e di espansione industriale in merito alla necessaria separazione delle acque di prima pioggia.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso, per evitare fenomeni di rigurgito, e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

#### **Art. 9.8– Scarichi esistenti**

L'Amministrazione Comunale, in qualità di autorità competente in materia di Polizia Idraulica, dopo l'approvazione del presente regolamento, avvia un'attività di censimento di tutti gli scarichi presenti nei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, finalizzata alla conoscenza e valutazione della loro compatibilità quantitativa con il corpo idrico ricettore.

L'attività di censimento sarà finalizzata inoltre alla segnalazione, presso gli organi competenti, di tutti i casi di scarico che, per le loro caratteristiche, richiedono anche una valutazione di compatibilità qualitativa, sempre nell'ottica della tutela della risorsa idrica.

#### **Art. 9.9 – Recinzioni**

La realizzazione di muri e/o recinzioni deve essere autorizzata all'interno della fascia di rispetto e si precisa che le recinzioni con elementi fissi (murature, pannellature, e similari) che si elevino oltre la quota campagna sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno (pali e rete metallica asportabile) sono assimilate alle piantagioni.

La recinzione non deve inoltrarsi dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, non deve costringerne la sezione normale e impedire il libero deflusso delle acque.

I muri e le recinzioni realizzate con elementi inamovibili e tutte quelle opere che comportino un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto e al corso d'acqua dovranno essere realizzate ad una distanza minima di 10 m dal corso d'acqua, intesa come distanza dall'estremità dell'alveo inciso.

Sono autorizzabili le recinzioni amovibili formate ad esempio da pali e reti metalliche infisse nel terreno, da elementi in legno o simili, poste a distanze minime di 4 m dal corso d'acqua,

intesa come distanza dall'estremità dell'alveo inciso; esse non devono in ogni caso ostacolare l'accesso all'alveo e devono essere di facile rimozione, in quanto l'Autorità Idraulica Competente può richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico.

#### **Art. 9.10 – Fabbricati e altri immobili esistenti nelle fasce di rispetto**

Per i fabbricati ed altri immobili esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico è ammessa, previa richiesta di autorizzazione:

- la demolizione totale senza ricostruzione;
- la demolizione parziale con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione; in ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.; gli interventi non dovranno comportare un aumento di superficie e/o volume, un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità dei manufatti e della sicurezza delle persone. Devono comunque sempre essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica del corso d'acqua. L'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia (art. 22.1 punto e) 5.1 del presente regolamento).

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il Richiedente potrà omettere la verifica idraulica sopra richiesta, motivando adeguatamente l'omissione di tale verifica nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori; in tali casi, qualora l'Autorità Idraulica Competente ritenesse comunque necessaria la verifica di compatibilità idraulica, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi dovrà comunicarlo al Richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere; trascorso tale termine, l'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento si ritiene tacitamente concessa;

- gli interventi di ristrutturazione edilizia come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non potranno prevedere aumenti di volume, superficie, sagoma e area di sedime rispetto a quelli occupati dall'edificio esistente; sono esclusi interventi diretti al recupero, ricostruzione, accorpamento o anche solo al recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di interventi sugli stessi o sull'edificio principale. Dove le ristrutturazioni edilizie prevedano la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, in caso di praticabilità urbanistico-giuridica, la ricostruzione dovrà essere riallocata al di fuori della fascia di rispetto. Le ristrutturazioni sono ammesse solo se vengono attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica esistente e solo se non comportano un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone e più in generale un aggravio del rischio idraulico; l'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di

compatibilità idraulica delle opere di progetto, redatta a firma di tecnico abilitato (art. 22.1 punto e) 5.1 del presente regolamento).

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Autorità Idraulica Competente provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione), assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Autorità Idraulica Competente potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

#### **Art. 9.11 – Nuove lottizzazioni**

Nel caso di corsi d'acqua privati, ubicati nelle aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale, è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica, che potranno prevedere anche modifiche del tracciato e che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità Idraulica Competente. Tali studi dovranno essere corredatai:

- da una relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzii le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- dalla proposta di individuazione delle nuove fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- dall'individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

### **Art. 10 – Opere di manutenzione sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto**

#### **Art. 10.1 – Tipologie di opere manutentive**

In generale, visti i Criteri e le tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico prodotto dal Ministero dell'Ambiente, dall'analisi comparata e integrata delle tipologie di manutenzione descritte dalle Autorità di Bacino Po sono ammessi:

- a) Interventi sugli alvei:
- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene orientativamente trentennali;
  - ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
  - ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte;
  - rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
  - ripristino della funzionalità dei tratti tombati per riportarli a luce libera;
  - rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
  - restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;

- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione.
- b) Interventi sulle opere di difesa idraulica:
- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botte a sifone, parte edilizia, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento, etc.), ripresa dei fontanazzi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
  - posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;
  - rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
  - manutenzione e completamento delle protezioni spondali dissestate, utilizzando ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica,
  - ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;
  - opere di sostegno delle sponde e dei versanti del corso d'acqua a carattere locale e piccole opere idrauliche di modeste dimensioni realizzate con materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
  - ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
  - ripristino e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.

#### **Art. 10.2 – Competenze manutentive sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto**

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo e alle sue pertinenze.

Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità Idraulica Competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità.

I frontisti sono anche tenuti a concorrere, ai sensi del Codice Civile (artt. 868, 915, 916 e 917 sezione IX delle Acque del Capo II del Titolo II), con l'Autorità Idraulica Competente nell'esecuzione degli interventi manutentivi degli alvei e delle sponde nel tratto antistante le relative proprietà, entro i limiti degli interventi di manutenzione ordinaria che non richiedono specifiche competenze tecnico-idrauliche e/o particolari accortezze esecutive.

In caso di inadempienza l'Autorità Idraulica Competente potrà imporre l'esecuzione delle opere di manutenzione richieste con ordinanza debitamente motivata.

Per le operazioni di manutenzione sopra citate, rientranti nella casistica delle attività soggette ad autorizzazione, è necessario richiederla ed ottenerla preventivamente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

Se la manutenzione riguarda manufatti edilizi e/o opere create artificialmente ed esistenti lungo i corsi d'acqua (tombinature, sponde artificiali, muri, scogliere, attraversamenti, etc..) la manutenzione compete ai proprietari dei fondi su cui si trovano tali opere, eventualmente con il concorso degli altri proprietari che ne traggano vantaggio, dimostrato eventualmente anche dall'avvenuta partecipazione di questi ultimi alla realizzazione delle opere medesime. Tali opere devono essere mantenute costantemente in buono stato e devono essere eseguite tutte le eventuali riparazioni o modifiche necessarie nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua.

All'interno delle fasce di rispetto i proprietari dei fondi sono obbligati ad effettuare tutti quegli interventi atti a facilitare l'accesso al corso d'acqua per la manutenzione dello stesso e ad evitare danni a terzi, dovuti all'incuria del corso d'acqua e della sua fascia di rispetto.

Le disposizioni e gli obblighi contenuti nel presente articolo trovano sempre applicazione, fatto salvo eventuali differenti accordi/convenzioni tra tutti i soggetti interessati alla gestione, controllo, conservazione e manutenzione dei corsi d'acqua.

#### **Art. 10.3 – Danni all'interno delle fasce di rispetto**

Non è possibile richiedere all'Autorità Idraulica Competente il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro, situati all'interno delle fasce di rispetto, causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua, se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Autorità Idraulica Competente, ha effettuato l'intervento.

#### **Art. 10.4 – Interventi ammissibili con procedura di urgenza**

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica o nulla-osta, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Autorità Idraulica Competente che, in caso positivo, rilascia la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione o nulla-osta idraulico entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio delle attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il Richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'Autorità Idraulica Competente, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

**Art. 11 – Interventi abusivi realizzati su demanio idrico**

Qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su aree appartenenti al demanio idrico, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. In qualunque caso si fa riferimento all'Art. 35 (L) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

**Art. 12 – Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica**

In caso di realizzazione di opere abusive condotte in assenza di concessione o autorizzazione o difformi a quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale. L'Autorità Idraulica Competente sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante o conseguente, alla realizzazione delle opere difformi o abusive e il committente delle stesse dovrà rispondere in prima persona in caso di danni arrecati a terzi.

**Art. 13 – Autorizzazione paesaggistica, ambientale e valutazione di impatto ambientale**

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; in generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR, evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR). Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità vigenti.

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo.

## **Art. 14 – Corsi d’acqua soggetti a concessioni di derivazioni d’acqua**

Nel caso di concessioni di derivazioni superficiali d’acqua pubblica sul reticolo idrico minore il titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica ha la competenza manutentiva delle opere connesse alla derivazione d’acqua (art. 42 del R.D. 11-12-1933 n. 1775, quali ad esempio la pulizia delle paratoie, dei partitori, delle chiuse etc.).

Inoltre nel caso di interventi sull’alveo, sulle sponde, sulle difese dei torrenti e canali interessati dalla derivazione d’acqua pubblica o comunque su qualsiasi opera connessa alla derivazione, che possa influenzare o modificare l’esercizio della concessione di derivazione d’acqua, è obbligatoria l’acquisizione del parere positivo del soggetto titolare della concessione d’uso delle acque; tale parere dovrà essere allegato alla documentazione di istruttoria per il rilascio della concessione idraulica o nulla-osta idraulico.

Con riferimento all’art. 9.7 si evidenzia come sia facoltà del titolare della concessione imporre limiti quantitativi più restrittivi allo scarico rispetto a quelli indicati nel presente regolamento, in ragione delle necessità di esercizio della concessione.

## **Art. 15 – Sdemanializzazioni e Alienazioni**

Le istanze di sdemanializzazione di aree del demanio idrico abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, vanno presentate all’Agenzia del Demanio che deciderà in merito all’alienazione, previa acquisizione del parere dell’Autorità Idraulica competente. Quest’ultima, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, dovrà proporre all’Agenzia del Demanio le nuove delimitazioni.

In caso di modifica o spostamento delle aree demaniali del reticolo idrico minore, l’Autorità Idraulica Competente concederà il nulla-osta alla sdemanializzazione dei sedimenti dismessi solo se i nuovi sedimenti verranno contestualmente intestati al Demanio Idrico, così da conservare la continuità idraulica del corso d’acqua anche nella nuova configurazione.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’art. 115 del D.Lgs. 03-04-2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio idrico di nuova formazione, non possono essere oggetto di sdemanializzazione e pertanto, in caso di variazione del tracciato per cause naturali dei corsi d’acqua, anche le aree delle nuove inalveazioni, oltre a quelli del vecchio tracciato, sono intestate al demanio idrico.

In caso di variazione di tracciato di corsi d’acqua del reticolo idrico minore il progetto per il rilascio della concessione dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia di rispetto e sarà obbligo del Richiedente provvedere ad ogni onere o incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali e comunali.

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

### Titolo 3 PROVVEDIMENTI DI POLIZIA IDRAULICA

#### Art. 16 – Criteri generali e Tipologie di provvedimento autorizzativo

##### **Art. 16.1 – Criteri generali**

All’Autorità Idraulica Competente sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore.

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dall’Autorità Idraulica Competente dovranno innanzitutto accertarsi se l’opera in progetto rientra tra quelle assolutamente vietate (artt. 7.1 e 8.1 del presente regolamento), e in tal caso provvedere al relativo diniego, o tra quelle consentite (artt. 7.2 e 8.2), e in tal caso provvedere alla classificazione dell’istanza e all’attivazione della relativa procedura di istruttoria per la redazione della specifica tipologia di provvedimento autorizzativo richiesto.

In generale l’Autorità Idraulica Competente, nella valutazione dei progetti allegati all’istanza, dovrà tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica e in particolare verificare che le opere previste evitino l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d’acqua, al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e di consentire la massima laminazione degli eventi di piena.

##### **Art. 16.2 – Tipologie di provvedimento autorizzativo**

Sono da prevedere le seguenti tipologie di provvedimento rilasciato dall’Autorità Idraulica Competente:

- a) Concessione demaniale: assenso ad eseguire opere che interessano il sedime dell’alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di proprietà demaniale sia direttamente, attraverso l’occupazione di area demaniale (concessione con occupazione) sia indirettamente, intercettando le proiezioni in alto (attraversamenti aerei) o in basso (attraversamenti subalveo) del sedime demaniale (concessione senza occupazione)
- b) Autorizzazione o nulla-osta idraulico: assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto definita a partire dalle estremità dell’alveo inciso o, nel caso di corsi d’acqua arginati, dal piede esterno dell’argine
- c) Autorizzazione provvisoria: assenso rilasciato nei soli casi d’urgenza, comprovata, per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica; entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio dell’attività dovrà essere comunque richiesta regolare concessione/autorizzazione idraulica
- d) Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l’Autorità Idraulica Competente esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d’acqua, senza dare alcun titolo ad eseguire opere

## **Art. 17 – Concessione demaniale**

### **Art. 17.1 – Criteri generali**

Qualora le attività soggette ad autorizzazione riguardino, direttamente o indirettamente, aree o parti di esse ricadenti nel Demanio Idrico, l'Autorità Idraulica Competente è tenuta all'espletamento delle procedure di concessione (con o senza occupazione di area).

Il rilascio della concessione non è un atto dovuto ma un provvedimento eccezionale e discrezionale emesso dall'Autorità Idraulica Competente, che valuta caso per caso in base alle condizioni ambientali della zona, all'entità delle opere proposte ed ai loro effetti dal punto di vista idraulico.

La realizzazione delle opere e l'espletamento delle attività concesionate dovranno essere eseguite sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare.

Qualora sussistano incertezze sulla reale delimitazione del Demanio Idrico dovranno essere attivate le procedure tecniche atte alla ridefinizione dei limiti demaniali e le procedure amministrative atte alla comunicazione delle nuove delimitazioni all'Agenzia del Demanio.

L'Autorità Idraulica Competente, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre all'Agenzia del Demanio le nuove delimitazioni.

La procedura di concessione dovrà essere espletata seguendo la normativa vigente, in particolare riguardo alla scelta del concessionario, nell'ipotesi di domande concorrenti, alla definizione dei suoi obblighi e delle procedure di cessione, sub-cessione, trasferimento, rinuncia, decadenza e revoca della concessione stessa.

### **Art. 17.2 – Scelta del concessionario**

Nell'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda, sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del R.D.L. 1338/36 e s.m.i. e della L. 37/94 e s.m.i..

In ogni caso l'Autorità Idraulica Competente, in qualità di Concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo Richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

### **Art. 17.3 – Obblighi del concessionario**

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali.

#### **Art. 17.4 – Canone annuo di concessione**

Il canone è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero.

Il canone è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

Il canone è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

I suddetti canoni sono introitati dall'Autorità Idraulica Competente e destinati all'attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico di competenza.

Le attività di controllo dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze sono volte all'individuazione nell'alveo, sulle sponde e nei territori golenali, di ogni tipo di manomissione, della sottrazione di materiale inerte, di scarichi non autorizzati, di deposito di rifiuti, della realizzazione di opere che interferiscano, direttamente o indirettamente, con il corso d'acqua.

Ogni anno viene fissato un importo del canone minimo, sia per uso pubblico sia per uso privato, che dovrà essere applicato a ciascuna tipologia di opera; analogamente viene fissata una quota di canone minima per ogni concessionario nel caso di multi titolarità della concessione.

I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico, ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

Per quanto concerne il canone sulle concessioni per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitanti e delle infrastrutture dalle

piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'Autorità Idraulica Competente o su sua prescrizione.

Come stabilito dal comma 10 art. 34 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della L.R. 12 marzo 2003 n. 26" il pagamento del canone annuo demaniale per l'uso dell'acqua pubblica così come stabilito nella concessione di derivazione tiene luogo, per il periodo di durata della concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l'occupazione di aree e di sedimenti demaniali del reticolo idrico principale e minore attuata con le opere oggetto di concessione.

Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori dell'allegato F di cui alla D.G.R. n. XI/698 del 24 ottobre 2018.

Con D.G.R. n. XI/698 del 24 ottobre 2018 con l'allegato F sono fissati i canoni di polizia idraulica, suddivisi nelle seguenti tipologie (per i casi particolari resta la facoltà dell'Autorità Idraulica Competente la valutazione della tipicità del caso e la decisione del canone da applicare):

- *Canone A per attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali*: il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare; si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea separata. Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali. Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie; gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo il presente Regolamento;
- *Canone C per coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi*: per i ponti di collegamento a fondi interclusi il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a 5 m, mentre per passerelle, ponti, tombinature e sottopassi il canone è applicato per metro quadrato, indipendentemente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale; l'importo del canone aumenta se sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica; per entrambi i casi il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del

corso d'acqua, in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006, ovvero: se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce *adeguato*, ed il canone subirà una riduzione del 50%; se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce *compatibile* ed il canone non subirà variazione; se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce *non compatibile*, ed il canone sarà raddoppiato. La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica ai sensi dell'art. 22.1 punto e) 5.1 del presente regolamento: se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 (novanta) giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato. Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato qualora i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie;

- *Canone S per scarichi*: il canone è applicato per ogni bocca di scarico distinta in funzione dell'uso (residenziale o agricola, industriale e commerciale, di troppo pieno delle reti fognarie urbane) ed è stabilito in base alla dimensione del diametro della stessa, riconducendola a quella del cerchio in caso di sezioni non circolari; per gli scarichi che non rispettano i limiti del Regolamento Regionale del 23 novembre n. 7 il canone è raddoppiato, mentre per gli scarichi derivanti da interventi non tenuti al rispetto del R.R. 7/2017 e dotati di vasca di accumulo il canone è ridotto del 50%.

Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricettore, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. L'Autorità Idraulica competente, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.

Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.G.R. n. 35228 del 24 marzo 1998);

- *Canone T per transiti arginali, rampe di collegamento e guadi*: le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali sia carrabili; nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi e nel caso di operatori agricoli la concessione è rilasciata a titolo gratuito. Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà

cura del Richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'Autorità Idraulica Competente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente, esclusivamente agli enti pubblici;

- **Canone 0 per occupazione di aree demaniali:** se l'occupazione è per uso agricolo e/o venatorio il canone si applica per ettaro di superficie occupata o frazione e nel caso di uso plurimo si applica un solo canone, quello più vantaggioso per il Concedente; gli interventi di sfalcio erba e taglio piante e arbusti sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nulla-osta idraulico da richiedere per singolo intervento; per occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazioni a verde il canone è applicato per metro quadrato e non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensioni massime complessive di 10 m<sup>2</sup> già incluse nel canone; non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso, in quanto tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico. L'occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene è soggetta al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati; per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione. Per quanto riguarda l'occupazione di area legata a cartelli bifacciali e mono-facciali sono ammessi solo cartelli di dimensioni fino ad 1 metro quadrato e solo per indicazione, non sono ammessi cartelli pubblicitari; questa opera è sempre soggetta all'applicazione del canone.

#### **Art. 17.5 – Cauzione**

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2).

Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore di Regione Lombardia.

Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento a favore di Regione Lombardia, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio, occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente.

#### **Art. 17.6 – Durata delle concessioni**

In considerazione del fatto che non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, l'Autorità Idraulica Competente valuta caso per caso la durata del singolo provvedimento, facendo riferimento ad un periodo massimo di 30 (trenta) anni, con possibilità di rinnovo della concessione.

Per situazioni che non presentano particolari complessità si potranno adottare, per la definizione della durata delle concessioni per occupazione di aree demaniali, le seguenti indicazioni, fornite dalla Sede Territoriale Regionale:

- per opere di attraversamento o altri manufatti idraulicamente compatibili realizzati da soggetti privati: durata di ANNI 15 (quindici)
- per opere di attraversamento o altri manufatti idraulicamente compatibili realizzati da Enti Pubblici Territoriali (Comuni, Provincia e Comunità Montane): durata di ANNI 30 (trenta)
- per le autorizzazioni agli scarichi in corso d'acqua la durata è prevista di ANNI 8 (otto).

Rimane comunque a discrezione dall'Autorità Idraulica Competente la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

#### **Art. 17.7 – Cessione/Subcessione della concessione**

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti, determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espreso consenso del Concedente.

#### **Art. 17.8 – Subingresso mortis causa della concessione**

In caso di decesso del Concessionario, gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 (centoottanta) giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità Idraulica Competente non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità Idraulica Competente potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità Idraulica Competente si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

#### **Art. 17.9 – Modifica della concessione**

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

#### **Art. 17.10 – Rinnovo della concessione**

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza.

**Art. 17.11 – Rinuncia**

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- il Concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

**Art. 17.12 – Decadenza**

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità Idraulica Competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità Idraulica Competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione *sine titulo* sino all'effettivo abbandono dell'area.

**Art. 17.13 – Revoca**

La concessione può essere revocata dall'Autorità Idraulica Competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La concessione può altresì essere revocata nel caso il Concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione del quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida. Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

### **Art. 18 – Nulla-osta idraulico**

Il provvedimento di nulla-osta idraulico è redatto dall’Autorità Idraulica Competente su specifica istanza del Richiedente e riguarda tutte quelle opere consentite (Art. 8.2) all’interno della fascia di rispetto. Una volta rilasciato, tale provvedimento non ha scadenza e si riferisce esclusivamente all’opera, qualunque sia il proprietario, specificatamente autorizzata; qualunque difformità dell’opera a quanto dichiarato nell’istanza di autorizzazione o il non rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo determinano l’immediata decadenza dello stesso e la necessità di una nuova valutazione da parte dell’Autorità Idraulica Competente, previa predisposizione di nuova istanza da parte del Richiedente. Rimane comunque a discrezione dall’Autorità Idraulica Competente la valutazione di accettare la nuova istanza o imporre il ripristino dello stato dei luoghi a spese del Richiedente.

### **Art. 19 – Autorizzazione provvisoria**

Ai sensi dell’art. 10.4 del presente regolamento è consentita l’effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica o nulla-osta, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall’Autorità Idraulica Competente che, in caso positivo, rilascia la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione o del nulla-osta idraulico entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio delle attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell’iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il Richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all’Autorità Idraulica Competente, procedere al ripristino dei luoghi.

### **Art. 20 – Parere idraulico**

Qualunque soggette pubblico o privato che intenda ricevere dall’Autorità Idraulica Competente una valutazione di ordine tecnico relativa ad una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d’acqua o la sua fascia di rispetto, può richiedere il parere idraulico.

Il parere idraulico è rilasciato dall’Autorità Idraulica Competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua richiesta e non dà alcun titolo ad eseguire le opere.

### **Art. 21 – Esclusione dalle preventive autorizzazioni o concessioni**

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle stesse Autorità idrauliche Competenti, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

## Titolo 4

### PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA IDRAULICA

#### Art. 22 – Predisposizione dell'istanza da parte del Richiedente

##### Art. 22.1 – Istanza di nuova concessione o autorizzazione idraulica

In riferimento alle istanze di nuova concessione o autorizzazione idraulica, la singola pratica dovrà essere redatta in n. 1 copia cartacea e n. 1 copia digitale, allegando i seguenti documenti tecnici:

- a. Istanza con bollo a firma del Richiedente, come da fac-simile in allegato, riportante i dati anagrafici dello stesso, le motivazioni che portano alla realizzazione dell'opera o dell'intervento, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione con indicazione del foglio e mappale;
- b. Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Autorità Idraulica Competente, ha effettuato l'intervento;
- c. Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e il mantenimento dell'opera e per i danni arrecati a terzi che possono essere causati sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto della richiesta;
- d. Assunzione dell'obbligo del rispetto del programma di manutenzione dell'opera, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto, allegato alla relazione tecnica generale;
- e. Relazione tecnica generale, redatta da un tecnico abilitato, contenente:
  1. Ubicazione dell'opera e descrizione tecnica particolareggiata del progetto
  2. Programma di manutenzione dell'opera, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto
  3. Asseverazione da parte del tecnico incaricato, in cui si attesta che le opere non comporteranno conseguenze negative sul regime delle acque e che esse verranno eseguite senza pregiudizi di terzi
  4. Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti:
    - 4.1 Corografia a scala 1:10.000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
    - 4.2 Estratto mappale catastale a scala almeno 1:1000;
    - 4.3 Estratto del PGT con rappresentazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
    - 4.4 Sezioni trasversali al corso d'acqua, comprendenti l'intera fascia di rispetto estesa su entrambi i lati, rappresentanti lo stato di fatto, di progetto e di comparazione, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
    - 4.5 Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;

In aggiunta, solo se ritenuto necessario dall’Autorità Idraulica Competente:

- 4.6 Rilievo topografico del corso d’acqua rappresentante lo stato di fatto e di progetto, quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell’intervento, a scala adeguata (1:100 – 1:200);
  - 4.7 Profilo longitudinale del corso d’acqua rappresentante lo stato di fatto e di progetto
  - 4.8 Particolari costruttivi e strutturali dell’opera di progetto;
5. Eventuali relazioni tecniche specialistiche da cui emerga la compatibilità della proposta, solo se ritenuto necessario dall’Autorità Idraulica Competente, in funzione della tipologia e dimensione dell’opera e dalla sua posizione nell’ambito del contesto geologico e geomorfologico dell’area:
- 5.1 Relazione idrologica-idraulica con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità: essa dovrà essere redatta in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnata dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti; lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro, secondo quanto riportato nella direttiva di Piano n. 4 dell’Autorità di Bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n. 2/99 modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006); nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione; solo nel caso di corsi d’acqua di piccole dimensioni e di opere di importanza molto modesta, è consentita l’assunzione di tempi di ritorno inferiori ai 100 anni, in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate nella relazione idrologica-idraulica
  - 5.2 Relazione geologica, geomorfologica, idrologica, idrogeologica e geotecnica redatta anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico a supporto del PGT, che può avere un diverso obiettivo in funzione della problematica da analizzare, tra le quali, a titolo non esaustivo, si ricorda: la definizione della pericolosità idrogeologica dell’area in riferimento allo stato di fatto e allo stato di progetto, nell’ottica della riduzione del rischio idrogeologico; la definizione dell’evoluzione morfologica dell’alveo del corso d’acqua, finalizzata all’individuazione della quota di sicurezza per il posizionamento di linee interrato o di strutture di fondazione; la definizione delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione delle opere oggetto dell’istanza; la determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, allo scopo di verificare la possibilità di smaltire o meno le acque di pioggia raccolte dalle superfici impermeabili per diretta infiltrazione nel terreno
  - 5.3 Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici
  - 5.4 Relazione di calcolo delle strutture

6. Solo per i progetti di sistemazione idraulica che prevedano modifica dello stato di fatto del reticolo idrografico minore, dovranno essere forniti e sottoposti all'approvazione dell'Autorità Idraulica Competente, anche un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei nuovi tratti di corso, la proposta di individuazione delle nuove fasce di rispetto in conformità al presente regolamento e l'individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica
- f. Eventuali autorizzazioni/convenzioni tra Richiedente ed altri soggetti titolari di diritti sul corso d'acqua o sui terreni su cui le opere oggetto d'istanza vanno ad insistere;
- g. Eventuale autorizzazione ai fini paesaggistici ai sensi della decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 rilasciata dalla Direzione Generale Territorio della Giunta Regionale o dal Comune interessato dall'intervento, qualora trattasi di opere delegate ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
- h. Eventuali autorizzazioni relative ad altri vincoli, quali idrogeologico, se zona soggetta;
- i. Eventuale autorizzazione di conformità alla Pianificazione rilasciata dal Parco interessato dalle opere oggetto della concessione;
- j. Nel caso di scarico autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi del d.lgs. 152/2006.

#### **Art. 22.2 – Richiesta di parere idraulico**

In riferimento alle istanze di parere idraulico, la singola pratica dovrà essere redatta in un'unica copia libera, allegando i documenti tecnici di cui ai punti a) ed e) del Art. 22.1 del presente regolamento.

#### **Art. 22.3 – Richiesta di autorizzazione provvisoria**

In riferimento alle istanze di autorizzazione provvisoria, la singola pratica dovrà essere redatta in unica copia in bollo, riportando la dichiarazione che l'attività riveste carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche, situazione valutata e confermata dall'Autorità Idraulica Competente.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione o del nulla-osta idraulico entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio delle attività.

#### **Art. 22.4 – Richiesta di concessione o autorizzazione idraulica in sanatoria**

Per gli interventi realizzati dopo il 1904 senza alcuna concessione o autorizzazione su demanio idrico o sulle fasce di rispetto, individuate dopo il 1904, relative al reticolo idrico minore, dovrà essere presentata istanza di sanatoria.

Le istanze dovranno essere redatte secondo le specifiche valide per una nuova istanza, riportati all'art. 22.1 del presente regolamento; in aggiunta dovrà essere presentata la dichiarazione da parte del Richiedente dell'impossibilità di attuare soluzioni tecniche alternative a quella per cui si richiede la sanatoria.

Le istanze saranno analizzate dall'Autorità Idraulica Competente, al fine di valutarne l'ammissibilità alla sanatoria, l'eventuale integrazione tecnica all'opera realizzata nel rispetto della presente normativa tecnica o, in relazione alla gravità dell'abuso commesso, la demolizione ed il ripristino dei luoghi.

Non risultano autorizzabili, anche in via sanatoria, costruzioni realizzate entro la fascia di rispetto di ampiezza pari a 4 m, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano, in quanto tale divieto era contenuto sia nella legge 2448/1865 sia nel R.D. n. 523/1904.

## **Art. 23 – Iter amministrativo della pratica di polizia idraulica**

### **Art. 23.1 – Criteri Generali**

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione deve essere conforme al disposto della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. n. 1 del 1 febbraio 2012 e concludersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, l.r. n. 1/2012).

L'avvio dell'iter amministrativo presuppone il pagamento dei relativi oneri di istruttoria, il cui importo sarà definito dall'Autorità Idraulica Competente mediante specifico decreto/atto o circolare.

### **Art. 23.2 – Procedura relativa ad una nuova istanza**

All'arrivo di una nuova richiesta, consegnata al protocollo comunale, alla pratica viene assegnato un numero nel relativo database e successivamente viene istruita, nelle modalità dei tempi di legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001, dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'Autorità Idraulica Competente, il quale in proprio o attraverso funzionario incaricato, provvede:

- a) A dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'Autorità Idraulica Competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- b) Alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento; se la documentazione non è completa sono richieste le necessarie integrazioni con sospensione dei termini entro i quali deve essere rilasciato il provvedimento di risposta; le integrazioni dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
- c) Nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto (artt. 7.1 e 8.1 del presente regolamento), prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione;
- d) Nel caso la domanda riguardi interventi di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Co-

munale per un tempo di 15 (quindici) giorni; la pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione; il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

- e) All'esecuzione di un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
- f) Alla verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, dell'ammissibilità al rilascio del provvedimento idraulico;
- g) Alla redazione della relazione di istruttoria e alla conseguente redazione del provvedimento.

### **Art. 23.3 – Relazione di istruttoria**

Al termine dell'iter amministrativo l'Autorità Idraulica Competente redige la relazione di istruttoria, contenente:

- a) Accertamenti locali;
- b) Consistenza delle opere;
- c) Classificazione delle opere tramite l'individuazione della tipologia della pratica (concessione, nulla-osta idraulico, parere idraulico);
- d) Richiamo dei pareri: Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;
- e) Accertamenti antimafia;
- f) Parere conclusivo.

Il parere conclusivo della pratica definisce l'ammissibilità dell'intervento:

- 1.** Se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, vengono comunicati al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione;
- 2.** Se l'intervento è ammissibile viene redatto il relativo provvedimento, in funzione della tipologia di pratica:
  - 2.1** Se trattasi di parere idraulico o di nulla-osta idraulico sarà redatto il provvedimento relativo sotto forma di lettera a firma del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Autorità Idraulica Competente e comunicata direttamente al Richiedente;
  - 2.2** Se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, il rilascio della concessione potrà avvenire seguendo due diverse modalità, descritte nell'art. 23.4 del presente regolamento.

**Art. 23.4 – Decreto di concessione**

L'Autorità Idraulica Competente, in funzione della complessità dell'intervento e della criticità idrogeologica dell'area, potrà prevedere la sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente, prima dell'adozione del decreto di concessione, secondo la modulistica tipo allegata.

Nel caso la pratica richieda la redazione del disciplinare di concessione, questo sarà predisposto dal funzionario secondo lo schema tipo allegato, inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali). Lo schema di disciplinare sarà inviato al Richiedente, il quale è chiamato a sottoscriverlo in duplice originale e a effettuare il pagamento del primo canone e dell'eventuale cauzione.

Il decreto di concessione, che potrà riportare gli estremi del disciplinare sottoscritto quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, dovrà essere registrato, in base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, per il quale le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione; in particolare per la tariffa alla parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) punto 2 del D.P.R. sopra richiamato è indicato che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato per occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione. Le spese di registrazione sono poste a carico del Richiedente.

Dopo la verifica della correttezza dei dati inseriti e dell'avvenuto pagamento delle somme dovute viene adottato il decreto di concessione.

Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione del disciplinare, qualora richiesto, e non presenta le ricevute di pagamento, si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.

**Art. 23.5 – Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica**

All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica precedente e seguito lo stesso iter della pratica nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità.

**Art. 23.6 – Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia di concessione**

All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica e si procede:

- a) Alla verifica che il Concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;
- b) All'esecuzione di un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse:
  - qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
  - qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- c) Alla redazione della relazione d'istruttoria, solo quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno;

- d) Alla disposizione di chiusura della concessione, con predisposizione del decreto di chiusura della concessione idraulica e trasmissione del decreto al Concessionario.

#### **Art. 23.7 – Procedura relativa alla revoca di una concessione**

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario).

Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

#### **Art. 23.8 – Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi**

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri che l'Autorità Idraulica Competente esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

### **Art. 24 – Norme finali**

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

### **Art. 25 – Regime transitorio**

In attesa dell'approvazione dello studio che individua il reticolo minore e le relative fasce di rispetto e stabilisce le relative norme di polizia idraulica e il suo conseguente recepimento nello strumento urbanistico comunale, previo parere obbligatorio e vincolante della Sede Territoriale competente, è applicato il regime transitorio di polizia idraulica.

Tale regime prevede l'applicazione dell'attività di polizia idraulica su tutte le acque pubbliche e pertanto valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, e in particolare il divieto di edificazione ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio di sponda, intesa quale scarpata morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.

Successivamente al parere favorevole della Sede Territoriale ed all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il presente regolamento è valido ed applicabile sul territorio comunale.

**Art. 26 – Riferimenti normativi**

- Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)
- L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”
- R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”
- R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 “Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali”
- R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”
- L. 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382”
- L. 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”
- L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
- D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche”
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia ambientale”
- D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – “Codice della protezione Civile”
- L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”
- L.R. 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)”
- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”
- L.R. 22 maggio 2004, n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile”
- L.R. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”
- L.R. 1 febbraio 2012, n.1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”
- L.R. 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”
- L.R. 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”

- D.P.C.M. 24 maggio 2001 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po”
- D.G.R. 19 giugno 2015 n. X/3723 “Approvazione delle direttive per l’espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”
- D.G.R. 20 novembre 2017 n. 7372 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, n.12
- D.G.R. 18 giugno 2018, n. XI/238 “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”